

INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE PER LA PROLE.
ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il Protocollo di intesa tra Avvocati e Magistrati si profila quale strumento deflattivo, teso a ridurre in via preventiva il contenzioso. Individua quindi l'assegno di mantenimento – elemento certo nel *quando* e nel *quantum*, immediatamente azionabile in via esecutiva – il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà, o comunque dalla frequenza, al fine di consentire al genitore beneficiario la corretta ed oculata amministrazione del *budget* di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di possibile conflitto.

Enumera, inoltre, le spese straordinarie le quali, individuate per categorie e distinte tra obbligatorie e non, in elenchi concordati in via di prassi, potranno costituire un valido riferimento per Avvocati e Magistrati nell'ambito familiare.

A tal fine, appare opportuno che, quanto previsto in questo Protocollo sulle spese straordinarie, si intenda richiamato, o quanto meno considerato con i necessari adattamenti ai casi concreti, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli. Si auspica che dette indicazioni vengano osservate: sia dai Difensori, nella predisposizione delle condizioni concordate fra coniugi nelle procedure congiunte, sia nelle richieste conclusive delle cause giudiziali; sia dai Giudici nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ed in qualsiasi decisione del Tribunale che andrà ad individuare il contributo ordinario e la partecipazione alle spese straordinarie inerenti al mantenimento per i figli.

* * *

- a) Spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario: vitto, abbigliamento; contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica; medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano

(tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori; ricarica cellulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori.

b) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

Spese di organizzazione familiare: baby sitter.

Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private; spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede; ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; prescuola e doposcuola.

Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi; attività scoutistica o similare; viaggi di istruzione; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).

Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.

Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili; cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).

c) Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale; comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori; libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno; spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata

concordata; spese sanitarie urgenti; acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private; spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde; spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.

d) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole:

il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.